

ANNO 2011/2012

Seduta IV: martedì 21 giugno 2011 - pomeridiana

SOMMARIO

1. Stanziamento di un credito di fr. 4'000'000.- per la realizzazione delle opere relative all'innalzamento e al riassetto viario del campo stradale della strada cantonale dalla zona Bolla alla nuova rotonda Riazzino nei Comuni di Locarno e Lavertezzo (Piano dei trasporti del Locarnese e Valle Maggia, PTLVM) - seguito [285](#)
 - [Messaggio del 22 marzo 2011 n. 6477](#)
 - [Rapporto del 7 giugno 2011 n. 6477R; relatore: Fabio Badasci](#)
2. Stanziamento di un credito di fr. 579'500.- quale contributo all'esecuzione della sistemazione e valorizzazione paesaggistica della vetta del Sighignola - *comunicazione del Direttore del DT* [287](#)
 - [Messaggio del 18 maggio 2011 n. 6497](#)
 - [Rapporto del 31 maggio 2011 n. 6497R; relatore: Fiorenzo Dadò](#)
3. Risposte a interpellanze [288](#)
4. Disegno di legge sullo sviluppo territoriale (Lst) - seguito [292](#)
 - [Messaggio del 9 dicembre 2009 n. 6309](#)
 - [Rapporto del 1° marzo 2011 n. 6309R; relatori: Luca Beretta Piccoli, Carlo Lepori e Lorenzo Orsi](#)
5. Elezione del pretore per il Distretto di Riviera e del pretore per il Distretto di Leventina [298](#)
 - [Rapporto dell'8 giugno 2011 dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio](#)
6. Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale [306](#)
 - [Messaggio del 25 maggio 2011 n. 6498](#)
 - [Rapporto dell'8 giugno 2011 n. 6498R; relatore: Franco Celio](#)
7. Chiusura della seduta e rinvio [317](#)

PRESIDENZA: Gianni Guidicelli, Presidente

Alle ore 14:15 il Presidente dichiara aperta la seduta, presenti 86 deputati.

Sono presenti le signore e i signori deputati:

Agustoni - Bacchetta-Cattori - Badaracco - Badasci - Barra - Bassi - Beretta Piccoli L. - Beretta-Piccoli F. - Bergonzoli - Bignasca A. - Bignasca M. - Boneff - Bordoni Brooks - Branda - Brivio - Caimi - Canepa - Canevascini - Caprara - Cavadini - Cavalli - Caverzasio - Celio - Cereghetti - Chiesa - Corti - Cozzaglio - Crivelli Barella - Dadò - De Rosa - Del Bufalo - Del Don - Denti - Dominé - Ferrari - Foletti - Franscella - Frascina - Galusero - Garobbio - Garzoli - Ghisolfi - Gianora - Giudici - Gobbi - Guerra - Guidicelli - Gysin - Jelmini - Kandemir Bordoli - Lurati I. - Lurati S. - Maggi - Malacrida - Mariolini - Mellini - Minotti - Morisoli - Orelli Vassere - Orsi - Pagani - Pagnamenta - Paparelli - Passalia - Pedrazzini - Peduzzi - Pellanda - Pinoja - Polli - Pronzini - Quadranti - Quadri - Ramsauer - Robbiani - Rückert - Rusconi - Salvadè - Savoia S. - Schnellmann - Seitz - Solcà - Steiger - Stojanovic - Storni - Viscardi - Vitta

Si sono scusati per l'assenza:

Delcò Petralli - Poggi - Sanvido - Savoia M.

1. STANZIAMENTO DI UN CREDITO DI FR. 4'000'000.- PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE ALL'INNALZAMENTO E AL RIASSETTO VIARIO DEL CAMPO STRADALE DELLA STRADA CANTONALE DALLA ZONA BOLLA ALLA NUOVA ROTONDA RIAZZINO NEI COMUNI DI LOCARNO E LAVERTEZZO (PIANO DEI TRASPORTI DEL LOCARNESE E VALLE MAGGIA, PTLVM) - seguito

Messaggio del 22 marzo 2011 n. 6477

Continua la discussione di entrata in materia.

BORRADORI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - Durante la discussione di ieri i deputati Caimi, Storni e Savoia hanno sollevato importanti interrogativi legati a un passato alquanto remoto e pertanto è giusto fornire una risposta così da permettere a tutti i parlamentari di votare il credito con cognizione di causa.

Il deputato Caimi ha chiesto spiegazioni sul credito di circa sedici milioni di franchi votato nel 2005-2006 per interventi che apparentemente sono analoghi a quelli oggi in discussione, avanzando l'ipotesi che i lavori del 2005 non fossero stati oggetto di sufficiente approfondimento o che la Divisione delle costruzioni (DC) non avesse pianificato le opere con la cura dovuta. In realtà grazie all'approvazione del credito di cui al messaggio n. 5671 del 5 luglio 2005 si erano eseguiti molteplici interventi sul tratto stradale rotonda-stradonino e sottopasso FFS a Riazzino: l'innalzamento dell'intera tratta alla quota di 197.30 metri sul livello del mare; la messa in sicurezza con una vasca impermeabile e l'allargamento del nuovo sottopasso FFS (a dimostrazione della globalità degli interventi); la costruzione della nuova rotonda di Riazzino; i collegamenti pedonali e ciclabili alla nuova fermata delle FFS e relativo posteggio Park&Ride; la moderazione del traffico tra la nuova rotonda di Riazzino e il Comune di Gordola. Per contro, il credito oggi in discussione ha per oggetto il tratto di strada tra la nuova rotonda e le scuole di Riazzino. Pertanto si tratta di interventi chiaramente diversi e disgiunti che non potevano essere coordinati e realizzati in contemporanea: il primo è stato portato a termine nel rispetto del

credito a disposizione e riguardava una soluzione minima consistente nel solo innalzamento del campo stradale – senza la creazione della fascia multifunzionale centrale – e la gestione del cantiere chiedeva un semaforo e un concetto di deviazione del traffico che non poteva essere sovrapposto ad altri interventi stradali. Invece quanto previsto col credito in esame non poteva essere coordinato in alcun modo con l'intervento del 2005 in quanto era necessario eseguire un approfondimento urbanistico coi Comuni interessati, in modo da coordinare le opere prettamente stradali con una sistemazione urbanistica della zona che sarà oggetto di un intervento futuro previsto nel nuovo piano di agglomerato del Locarnese; inoltre grazie agli studi effettuati si è potuta trovare una soluzione che consente di gestire il traffico sfruttando tutta la carreggiata ed evitando la posa di fastidiosi semafori.

In merito agli interventi puntuali previsti nel messaggio n. 6312 del 22 dicembre 2009 per rendere scorrevole il traffico alla rotonda di Quartino-Pergola il deputato Caimi ipotizza che i lavori eseguiti differiscano da quanto previsto. In realtà il progetto è il medesimo: il credito richiesto concerne la formazione di un by-pass sulla direttiva principale Bellinzona-Locarno presso la rotonda di Quartino-Pergola con lo scopo di evitare conflitti tra il flusso di traffico principale e quello assai importante proveniente dal Gambarogno.

Il deputato Storni ha sollevato diversi elementi; il credito oggi in discussione ha lo scopo di fluidificare il traffico rendendo gli accessi indipendenti dal transito e d'innalzare il campo stradale in modo che sia meno vulnerabile alle periodiche esondazioni del lago. Pedoni e ciclisti traggono senza dubbio ampio beneficio dall'intervento tramite il collegamento diretto alla nuova fermata FFS e alla rete ciclabile regionale che ha un tracciato sul piano completamente indipendente dalla strada, mentre il traffico locale ha diverse possibilità di muoversi sulle strade secondarie comunali parallele all'arteria principale i cui attraversamenti sono adeguatamente protetti. Sotto questo punto di vista la situazione è positiva. Il progetto non prevede nessuna piantumazione e secondo i miei collaboratori la messa a dimora di alberi potrebbe essere addirittura un ostacolo alla visibilità dei pedoni da parte degli automobilisti. Il parlamentare Storni ha fatto riferimento a un progetto che risale a più di dieci anni or sono riguardante Cugnasco. A medio-lungo termine non sono programmabili piccoli interventi locali, come per esempio la sistemazione di un passaggio pedonale e inoltre la distanza temporale esistente tra più interventi di quella categoria non ne giustifica un coordinamento; nella fattispecie allorquando si fecero i primi lavori non era possibile ipotizzare quelli successivi: da qui l'impossibilità di coordinarne la loro messa in opera.

Circa due anni or sono la rotonda di Riazzino subì interventi tra i quali la costruzione di uno scalino all'uscita, verso la pista ciclabile, con la conseguente creazione di problemi ai ciclisti; dopo segnalazione degli inconvenienti la DC ha rifatto i lavori risolvendo il problema. L'accresciuta sensibilità riguardo ai passaggi pedonali – legata alla serie tragica d'incidenti che hanno coinvolto pedoni – ha condotto a un riesame di tutti gli attraversamenti a livello cantonale con lo scopo di apportare tutti i possibili miglioramenti. Nella fattispecie vi era un conflitto tra il pedone in attesa di attraversare e l'immissione nella pista ciclabile sul marciapiede; benché sia statisticamente molto improbabile che pedoni e ciclisti possano trovarsi in quel tratto contemporaneamente è stata riesaminata la situazione nell'ambito dei passaggi pedonali, proponendo il miglioramento dal costo-beneficio positivo.

Il deputato Savoia è intervenuto sulle piste ciclabili; la pista ciclabile regionale non transita dalla zona oggetto dell'intervento ma usufruisce di un percorso sicuro e indipendente sul Piano di Magadino. Il progetto in esame si limita quindi a garantire adeguati allacciamenti alla pista ciclabile principale, recando un valore aggiunto grazie alla maggiore sicurezza e

agevolazione. Infine, i tecnici della DC e quelli comunali quando pianificano interventi stradali dovrebbero anche migliorare le piste ciclabili. Prossimamente il DT renderà pubblico il programma di legislatura che presenta una maggiore sensibilità sul tema specifico e in particolare in merito al miglioramento dei tracciati ciclabili allorquando si pianificano interventi stradali. Il medesimo spirito anima la DC che in questo campo collabora attivamente con la Sezione della mobilità: un funzionario si occupa a tempo pieno di questioni legate alle piste ciclabili (lavora al 50% presso la DC e al 50% presso la Divisione dello sviluppo territoriale). In futuro dovremmo riuscire ad aumentare le risorse a disposizione.

SAVOIA S. - Il gruppo dei Verdi, contrariamente a quanto dichiarato ieri, non approverà questo messaggio; personalmente, visto che avevo sottoscritto il rapporto, mi asterrò per una questione di coerenza.

CAIMI C. L. - Ringrazio il Consigliere di Stato per le precisazioni in merito alla rotonda di Quartino. Rimango comunque dell'avviso che i deputati hanno votato quella determinata soluzione perché non si sono accorti che una volta realizzata essa recherà problemi aggiuntivi, anziché fluidificare il traffico: infatti l'idea è buona in sé ma la soluzione, che non convince, consiste nell'aggiungere una corsia relativamente stretta all'esterno della rotonda con l'entrata che implica comunque un accesso alla medesima e un'uscita molto limitata. Di conseguenza ritengo che la mia domanda rimanga pertinente e chiedo al Consigliere di Stato Borradori di far fare le verifiche opportune visto che l'esecuzione è in corso.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 71 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astensioni.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del decreto legislativo annesso al messaggio governativo sono accolti con 71 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astensioni.

2. STANZIAMENTO DI UN CREDITO DI FR. 579'500.- QUALE CONTRIBUTO ALL'ESECUZIONE DELLA SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DELLA VETTA DEL SIGHIGNOLA - comunicazione del Direttore del DT

Messaggio del 18 maggio 2011 n. 6497

BORRADORI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - Questa mattina il Municipio di Arogno mi ha trasmesso uno scritto via posta elettronica tramite il quale ringrazia per il credito votato ieri dal Parlamento e informa che previo concorso pubblico e con la riserva dell'accettazione da parte del Gran Consiglio aveva già deliberato

i lavori di demolizione a una ditta ticinese: tale informazione permette di fugare le perplessità avanzate ieri durante il dibattito circa la possibile ditta appaltatrice; ribadisco quindi che i lavori dovevano essere eseguiti sia per motivi estetici sia per una questione di ragionevolezza e condurranno a un miglioramento della situazione.

3. RISPOSTE A INTERPELLANZE

Basso Malcantone - depurazione dell'acqua e degrado ambientale

Risposta all'interpellanza presentata il 9 maggio 2011 da Giancarlo Seitz e Attilio Bignasca

Gli interpellanti si rimettono al testo.

BORRADORI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - Gli interpellanti citano il signor Aurelio Ghiggi – persona nota ai funzionari più anziani del DT – che già verso il 1970 evidenziava la necessità di un maggiore rispetto degli ambienti acquatici e in particolare del Golfo di Agno. L'obiettivo del progressivo recupero ambientale dell'area in questione, per dare ampia fruibilità a residenti e visitatori, era condiviso anche dai miei funzionari. È bene precisare che le segnalazioni del signor Ghiggi erano iniziate prima dell'insediamento della stazione di depurazione del Consorzio di depurazione di Lugano e dintorni (CDALED), che tratta e depura anche le acque della valle del Vedeggio.

In merito all'affermazione «sbattere tutto nella piana del Vedeggio» è opportuno precisare che, a differenza del parere degli interpellanti, secondo il DT e il Consiglio di Stato la presenza di importanti infrastrutture d'interesse e valenza regionale – quali l'aeroporto, l'impianto di depurazione, le strade, la ferrovia, eccetera – rappresenta un rilevante valore aggiunto per l'intera regione, compresa la valle del Vedeggio: tali impianti hanno favorito il dinamismo e l'intenso sviluppo insediativo, aziendale e commerciale registrato negli ultimi tre decenni, che ha avuto e ha tuttora evidentemente controindicazioni a livello di attività moleste. Ma è necessario anche chiedersi quale sarebbe l'attuale stato delle acque del fiume e del golfo di Agno senza una «depurazione spinta» come quella dell'impianto di depurazione delle acque (IDA) del CDALED. Inoltre la necessità di allargare e rinforzare gli argini del Vedeggio deriva dal desiderio di difendere dalle piene gli abitati e i beni di grande valore economico, sia pubblico sia privato, che si trovano in quella regione.

In merito alle domande rispondo nel seguente modo:

1. *Corrisponde al vero che dopo innumerevoli studi, progetti, tubi posati con crediti votati con la procedura d'urgenza, le acque destinate fino al 2001 all'IDA del Consorzio medio Cassarate (CMC) al piano della Stampa finiranno in Piazza Indipendenza e quindi all'IDA di Bioggio (di proprietà del CDALED)?*

Sì. Il Consiglio di Stato con la decisione del 16 novembre 2010, su proposta del Gruppo operativo per il coordinamento del piano generale di smaltimento delle acque (PGS) del Luganese (GOL), ha previsto l'allacciamento delle acque di scarico del CMC a quello di Bioggio.

Le perizie inerenti al trasferimento delle acque di scarico dal depuratore di Cadro a quello di Bioggio sono state limitate allo stretto necessario. Gli approfondimenti successivamente richiesti dai Comuni e dalle associazioni hanno determinato affinamenti e nuove indagini. La spesa complessiva raggiunge all'incirca centocinquantamila franchi (di cui cinquantamila presi a carico dal Cantone): si tratta di un costo sicuramente accettabile vista l'importanza della decisione da prendere. Durante la costruzione della galleria Vedeggio-Cassarate sono state eseguite e realizzate solo opere di predisposizione ai due portali per permettere, in un secondo tempo, il passaggio di diversi tipi di collegamento: cavi, tubazioni o altro. Il credito pari a cinquecentomila franchi, messo a disposizione con procedura d'urgenza dal Cantone con messaggio n. 6261 dell'8 settembre 2009, non è comunque stato superato.

2. *Cosa intende mettere in atto il Consiglio di Stato per dare pari dignità al golfo di Lugano e a quello di Agno?*
3. *Vista la situazione idrogeologica e chimica dei fondali del Golfo di Agno non ritiene prioritario lo scarico direttamente a lago (senza caricare ulteriormente le poche acque del Vedeggio e la superficie del Golfo di Agno)?*

Su proposta del GOL il Consiglio di Stato intende sostenere i progetti sia per l'immissione diretta nel golfo di Agno delle acque depurate al massimo livello rilasciate dall'impianto di Bioggio di proprietà del CDALED sia per la rinaturazione e rivitalizzazione della zona perilacuale del golfo di Agno nell'ambito delle possibilità che le normative federali in materia consentono. Queste due misure sono previste e saranno concretizzate dal DT e dal Governo.

BIGNASCA A. - Sono parzialmente soddisfatto: si ha la sensazione che l'argine destro non sappia cosa stia facendo l'argine sinistro. Stiamo spendendo sessanta milioni per la correzione del Vedeggio e mi chiedo se non si poteva, con una spesa modesta, inserire sotto uno dei due argini un tubo per convogliare le acque direttamente nel golfo di Agno.

SEITZ G. - Sono parzialmente soddisfatto; ringrazio l'impegno profuso dal Consigliere di Stato Borradori nel rispondere ma presteremo molta attenzione affinché non vi siano conflitti con la regione del Vedeggio, anche se negli ultimi tempi sono emerse situazioni critiche. È importante che vi sia reciproco rispetto e stima tra Lugano col suo agglomerato e la regione della piana del Vedeggio.

Parzialmente soddisfatti gli interpellanti, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

Situazione relativa all'infezione che ha colpito gli alberi di castagno nel Luganese e nel resto del Cantone

Risposta all'interpellanza presentata il 9 maggio 2011 da Giancarlo Seitz e Cleto Ferrari

L'interpellante si rimette al testo.

BORRADORI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - L'atto parlamentare prende spunto dal problema della presenza sul nostro territorio del cinipide galligeno – un insetto parassita del castagno – per affrontare il tema più generale della gestione del patrimonio boschivo.

È opportuno fare una breve cronistoria della presenza in Ticino del cinipide del castagno, originario del sud della Cina. Questo insetto è stato rilevato per la prima volta nel mese di maggio 2009 nell'agglomerato di Mendrisio, su segnalazione di un proprietario di un albero situato al di fuori del bosco. La Sezione forestale, con la collaborazione del servizio fitosanitario, ha organizzato una campagna di monitoraggio volta a conoscere l'espansione del cinipide sul territorio cantonale. La sua massiccia presenza nel Sottoceneri a partire dal 2009 fa pensare che le prime uova siano state deposte già nel 2007. Se fino al 2010 la sua presenza era confinata a sud del Monte Ceneri, a partire da quest'anno esso è ormai presente anche nel Sopraceneri. Dopo una prima campagna di rilevamento, basata soprattutto sulla verifica della sua estensione, a partire dal 2010 viene monitorata anche l'intensità della sua presenza sugli alberi. Al momento attuale ogni previsione sul suo reale impatto e sulle reali conseguenze sul patrimonio boschivo è ancora prematura. Si sta seguendo il problema da vicino.

Al di là di questo tema particolare, mi soffermo sui concetti principali legati alla cura del nostro patrimonio forestale e ribaditi anche nel Piano forestale cantonale (PCF), approvato dal Consiglio di Stato nel 2007. Il Piano mette in risalto le funzioni del bosco, come richiesto dall'art. 20 della legge forestale federale del 4 ottobre 1991 [RS 921.0], che fissa il principio secondo cui la foresta deve essere gestita in modo che possa adempiere alle proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni, allineandosi quindi al concetto di sviluppo sostenibile. Il PCF pone anche priorità generali di gestione del bosco per rapporto alle sue specifiche funzioni: funzione di protezione, prioritaria rispetto a qualsiasi altra funzione; quella naturalistica e paesaggistica (biodiversità) è prioritaria sulle funzioni di produzione e svago nelle riserve forestali, nei boschi golenali, nelle selve castanili, eccetera; quella di svago; quella di produzione, prioritaria in particolare sulle stazioni fertili e dove esiste una confacente infrastruttura per la raccolta del legname e dove la produzione è economicamente interessante. Vi è quindi una sorta di gerarchia tra le quattro funzioni del bosco.

In merito alle domande specifiche dell'atto parlamentare rispondo come segue:

1. Come intende rispondere alla situazione il Consiglio di Stato?

Il Consiglio di Stato ha reagito prontamente alla situazione, per il tramite della Sezione forestale e del servizio fitosanitario, che hanno impostato il lavoro procedendo in primo luogo al monitoraggio della situazione, volto a conoscere l'estensione della presenza del cinipide nonché l'intensità della sua presenza e, in secondo luogo, all'approfondimento e all'inoltro all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) della richiesta di rilascio sul nostro territorio dell'insetto parassita *torymus sinesi*, un antagonista del cinipide. Per poter

prendere una decisione, in collaborazione con la Confederazione, si sta approfondendo questo delicato tema per capire le conseguenze della liberazione dell'insetto parassita sull'ecosistema.

2. *Non sarebbe il caso di fare uno studio di diversificazione del tipo di alberi da fiore da piantare, per una questione sia di estetica del territorio, sia d'incentivo alla produzione di miele?*

L'80% dei boschi del nostro Cantone svolge un'importante funzione di protezione.

Come stabilito dal PFC tutte le azioni svolte in queste aree devono tendere alla salvaguardia della funzione protettiva in modo durevole. Le conoscenze scientifiche a nostra disposizione indicano che il cinipide del castagno colpisce tutte le varietà di castagno, seppur con intensità differenti. L'azione prioritaria del Governo consiste per il momento nel valutare l'impatto reale del cinipide e nel lavorare eventualmente con l'antagonista, come fatto per esempio con successo in Piemonte, dove la produzione dei marroni ha ben altra valenza economica rispetto a quella ricoperta dalle selve castanili in Ticino.

3. *Non sarebbe il caso di dare più spazio alla competenza degli apicoltori nelle decisioni di taglio e disboscamento?*

Come già accennato in apertura, nel PFC la funzione naturalistica e paesaggistica (biodiversità) è prioritaria sulle funzioni di produzione e svago ed è promossa principalmente con l'istituzione di riserve forestali, la protezione e gestione dei boschi golenali nonché col recupero delle selve castanili, eccetera. In questo contesto, confrontati con progetti legati alla biodiversità il Servizio forestale, al quale è attribuita per legge la competenza di stabilire gli interventi, coinvolge tutte le parti legate alla gestione del territorio, compresi gli apicoltori, per raggiungere più obiettivi con lo stesso scopo.

4. *Il Cantone, secondo la nostra opinione, dovrebbe fare uno studio per poi operare sul recupero dei nostri boschi. Eliminazione di palme, rampicanti e sempreverdi non di valore ma infestanti.*

Il Consiglio di Stato è consapevole dell'espansione del fenomeno della presenza di specie neofite invasive e ha istituito un gruppo di lavoro apposito, composto da funzionari dei diversi servizi interessati (non solo del DT). Il gruppo di lavoro è stato incaricato di analizzare la situazione per tutto il nostro territorio – quindi non solo quello boschivo – e di redigere un rapporto esaustivo entro la fine del 2011.

SEITZ G. - Ringrazio il Consigliere di Stato Borradori per la risposta approfondita; il settore dell'apicoltura annovera in Ticino circa mille posti di lavoro parziali e fissi e i produttori sono molto legati al territorio, di cui ieri abbiamo discusso approfonditamente durante il dibattito sulla legge sullo sviluppo territoriale; invito il Governo a prestare attenzione a questo settore che è importante anche per il turismo.

Soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

4. DISEGNO DI LEGGE SULLO SVILUPPO TERRITORIALE (Lst)

Messaggio del 9 dicembre 2009 n. 6309

Continua la discussione sui singoli articoli del disegno di legge annesso al rapporto commissionale.

Modifiche da apportare alla legge sullo sviluppo territoriale (Lst) a dipendenza dell'emendamento concernente la procedura d'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale (art. 45). e dell'emendamento concernente la tenuta di animali a scopo di hobby (art. 68)

Art. 45 - Procedura a) adozione

¹*Il Dipartimento elabora il piano d'utilizzazione, dandone preventiva comunicazione al Gran Consiglio, ai Comuni e agli enti regionali per lo sviluppo interessati.*

²*Il progetto di piano è depositato per trenta giorni, previo avviso, presso i Comuni interessati; durante questo periodo ogni cittadino attivo in quei Comuni ed ogni persona o ente che dimostra un interesse degno di protezione possono presentare osservazioni o proposte pianificatorie.*

³*Il Consiglio di Stato esamina le osservazioni e ~~approva il piano; il Dipartimento lo pubblica, previo avviso, per trenta giorni presso i Comuni interessati,~~ **adopta il piano e lo trasmette al Gran Consiglio per approvazione.***

Art. 46 (nuovo) - b) approvazione e pubblicazione

¹***Il piano di utilizzazione è approvato dal Gran Consiglio.***

²***Il Dipartimento lo pubblica, previo avviso, per trenta giorni presso i Comuni interessati.***

Art. 46 (diventa art. 47)

¹*~~Contro la decisione del Consiglio di Stato~~ **Gran Consiglio** è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.*

²*Il ricorso è proponibile contro:*

- a) *la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento,*
- b) *l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti,*
- c) *l'inadeguatezza del provvedimento pianificatorio.*

³*Sono legittimati a ricorrere:*

- a) *i Comuni interessati,*
- b) *ogni cittadino attivo nei Comuni interessati,*
- c) *ogni altra persona o ente che dimostra un interesse degno di protezione.*

Art. 47 (diventa art. 48)

¹Il piano d'utilizzazione entra in vigore con l'approvazione del ~~Consiglio di Stato~~ **Gran Consiglio**.

²I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

³Il Dipartimento fa menzionare a registro fondiario per ogni singola particella l'esistenza del piano d'utilizzazione.

Artt. da 48 a 60

Cambio numerazione (da 49 a 61)

Art. 61 (diventa art. 62)

¹Il Municipio o il Dipartimento sospendono per due anni al massimo le proprie decisioni se, in assenza di una zona di pianificazione, la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto.

²Il Municipio o il Dipartimento decidono immediatamente sull'oggetto sospeso oppure danno avvio alla procedura d'espropriazione, se alla scadenza dei due anni il piano regolatore o il piano particolareggiato non sono stati pubblicati, o il piano d'utilizzazione cantonale non è stato ~~depositato~~ **adottato**.

Art. 62 (diventa art. 63)

¹Dalla data di pubblicazione del piano regolatore o del piano particolareggiato di cui all'articolo 27 **e sino all'approvazione del Consiglio di Stato, come pure dalla data di adozione del piano di utilizzazione cantonale di cui all'articolo 45 e sino all'approvazione del Gran Consiglio**, non si possono attuare modifiche edilizie o altri interventi contrari alle previsioni del piano.

²Il blocco edilizio decade se il Consiglio di Stato, **rispettivamente il Gran Consiglio, non approvano il piano** entro due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione, **rispettivamente di adozione**.

Artt. da 63 a 67

Cambio numerazione (da 64 a 68)

Art. 68 (diventa art. 69)

¹In edifici abitativi agricoli conservati nella loro sostanza può essere autorizzata un'utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli ai sensi dell'art. 24d cpv. 1 LPT.

²**Stralcio cpv. 2.**

^{3 2} *Può essere autorizzato il cambiamento totale di destinazione di costruzioni degne di protezione, la cui conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo, se per le stesse è stata istituita una apposita protezione in via pianificatoria secondo l'art. 20 della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (art. 24d cpv. 2 LPT).*

^{4 3} *In tutti i casi devono essere adempiute le condizioni dell'art. 24d cpv. 3 LPT.*

Artt. da 69 a 72

Cambio numerazione (da 70 a 73)

Art. 73 (diventa art. 74)

¹ *La costruzione o trasformazione di grandi generatori di traffico è ammessa unicamente nei comparti per grandi generatori di traffico e nei centri dei poli urbani che la pianificazione dell'utilizzazione ha delimitato conformemente alle indicazioni del piano direttore.*

² *L'autorizzazione alla costruzione o trasformazione di grandi generatori di traffico è rilasciata:*

- a) *se il progetto è conforme ad una zona ai sensi dell'art. 72 **73** cpv. 2 o cpv. 3 e*
- b) *se il proprietario assume proporzionalmente le spese di costruzione ed esercizio delle infrastrutture di mobilità e quelle di sistemazione urbanistica; gli oneri sono stabiliti dall'autorizzazione edilizia o da un contratto di diritto pubblico.*

³ *L'autorizzazione alla costruzione o trasformazione di grandi generatori di traffico stabilisce che l'allacciamento alla rete viaria **e l'integrazione nella rete dei trasporti pubblici siano realizzati al più tardi con l'entrata in esercizio dell'impianto.***

Art. 74 (diventa art. 75)

¹ *Al di fuori dei comparti per grandi generatori di traffico e dei centri dei poli urbani che la pianificazione dell'utilizzazione ha delimitato conformemente alle indicazioni del piano direttore può eccezionalmente essere autorizzata la costruzione di singoli grandi generatori di traffico di tipo non commerciale se:*

- a) *la pianificazione dell'utilizzazione adempie le condizioni dell'articolo 72 **73** cpv. 2,*
- b) *l'impianto risponde a importanti bisogni d'interesse cantonale o di sviluppo regionale.*

² *In questo caso il proprietario del terreno assume proporzionalmente le spese di costruzione ed esercizio delle infrastrutture di mobilità e quelle di sistemazione urbanistica.*

Artt. da 75 a 82

Cambio numerazione (da 76 a 83)

Art. 83 (diventa art. 84)

¹*Se interessi di sviluppo comunale lo giustificano, il Comune può estendere per regolamento la cerchia dei destinatari dei terreni per la residenza primaria:*

- a) ampliando la cerchia di persone fisiche di cui all'art. ~~81~~ 82 cpv. 2 lett. a, oppure*
- b) considerando in particolare persone giuridiche (segnatamente cooperative), che si impegnino a costruire, entro il termine stabilito dal regolamento della zona edificabile d'interesse comunale, edifici d'appartamenti destinati alla residenza primaria.*

²*Se interessi di sviluppo comunale lo giustificano, il Comune può estendere per regolamento la cerchia dei destinatari dei terreni per le aziende.*

Artt. da 84 a 111

Cambio numerazione (da 85 a 112)

ALLEGATO - Abrogazione e modifica di leggi

II. - Modifica di leggi

B. La legge sulle strade del 23 marzo 1983 è così modificata:

Art. 11

¹*La disponibilità dell'area stradale può essere salvaguardata mediante gli strumenti di cui agli articoli ~~55—63~~ 56 - 64 della legge sullo sviluppo territoriale (Lst).*

²*Inoltre il Consiglio di Stato può predisporre le basi per la futura realizzazione di strade tramite lo strumento del piano d'utilizzazione cantonale ai sensi degli articoli 44 ss. Est.*

³*All'interno degli allineamenti o degli arretramenti stabiliti dal progetto stradale, salvo accordo del Dipartimento, è vietata la costruzione e la trasformazione di edifici e impianti. I lavori di manutenzione non sono considerati trasformazione giusta la presente norma.*

BERETTA PICCOLI L., RELATORE - Sono stati distribuiti a tutti i deputati due documenti che riassumono le modifiche apportate al disegno di legge in discussione. Il primo concerne l'art. 68 dedicato alla norma sui cavalli tenuti per hobby; propongo di non sottomettere nuovamente l'articolo al voto ma di verificare che il testo sia conforme all'emendamento proposto a voce dal collega Ferrari poiché ieri non è stato sottoposto al Parlamento alcun testo normativo: desidero che il collega Ferrari si pronunci esplicitamente. Abbiamo ripreso la norma contenuta nel progetto di legge allegato al messaggio togliendo il cpv. 2.

FERRARI C. - Va bene quanto scritto.

BERETTA PICCOLI L. - Ribadisco il fatto che se il capoverso 2 figura o meno nella legge non ha alcuna incidenza materiale perché esso si applica comunque per diritto federale. Il secondo documento si riferisce all'art. 45 dedicato al PUC. Ringrazio l'avv. Socchi, giurista del DT, che ha steso il documento.

Tutte le modifiche che dobbiamo approvare oggi sono riportate in grassetto. Il testo riprende senza cambiamenti quello della LALPT attualmente in vigore che concerne il PUC con la competenza del Gran Consiglio e con le tre fasi procedurali: adozione da parte del Dipartimento del territorio; trasmissione al Gran Consiglio per approvazione e pubblicazione; eventuale procedura ricorsuale. Gli articoli da 45 a 48 rappresentano la normativa specifica del PUC e gli articoli 63 e 64 (che corrispondono al 62 e 63 del rapporto) regolano la decisione sospensiva e il blocco edilizio: in pratica si tratta di adattamenti a quanto proposto e che riprendono il tenore letterale della LALPT. Le modifiche contenute nel documento di cui stiamo parlando sono contenute e limitate.

Se volessimo attenerci alla legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato [RL 2.4.1.1] ora dovremmo procedere con la votazione articolo per articolo (sono circa una cinquantina); però ieri la legge è stata abbastanza bistrattata e propongo di proseguire nella medesima direzione nel senso di votare gli articoli in blocco poiché non possiamo permetterci di approvare determinati articoli e di respingerne altri: altrimenti rischiamo di avere competenze diverse o numeri di articoli che si sovrappongono. Di conseguenza propongo di votare gli emendamenti in blocco anche se mi rendo conto che ciò non è coerente con la legge.

SAVOIA S. - Desidero capire la logica di quanto ha appena proposto il collega Beretta Piccoli: siccome ieri abbiamo bistrattato la legge allora oggi dovremmo proseguire nella medesima direzione?

BERETTA PICCOLI L. - Ieri il Parlamento ha votato un emendamento inesistente: in realtà ieri è stato votato il principio. La votazione di oggi invece è la sola valida nel senso che ha per oggetto un effettivo emendamento e non un principio contenuto in una proposta enunciata ma non concretizzata. Pertanto chiedo di valutare se possiamo votare gli emendamenti in blocco: infatti non possiamo permetterci di votarli tutti a esclusione di uno solo, per esempio, poiché altrimenti avremmo articoli incoerenti o contraddittori o sovrapposti. Però se tale procedura implica la possibilità di ricorsi che contestano la forma allora è meglio votare su ogni singolo articolo, fatta salva in quel caso la coerenza tra tutti gli articoli. Mi rimetto all'Ufficio presidenziale.

VITTA C. - Il gruppo PLR aderisce alla proposta del collega Beretta Piccoli poiché semplifica l'iter e permette comunque di rispettare nella sostanza il volere del Parlamento.

BIGNASCA A. - Per non violare la legge propongo di votare l'art. 45; in seguito il Presidente del Parlamento legge gli altri articoli e se non vi sono interventi si procede al voto sul complesso. In tal modo si evitano i ricorsi.

BERETTA PICCOLI L. - Se vi è la richiesta di procedere alla votazione conformemente alla legge allora bisogna agire in tal senso. Non possiamo rischiare di avere ricorsi che contestano la forma.

FERRARI C. - Desidero precisare un aspetto in merito all'emendamento "pirata" cosicché siano chiare le responsabilità; ho inoltrato l'emendamento a marzo durante l'ultima sessione della precedente legislatura che prevedeva un ordine del giorno con cinquantuno temi di cui la Lst era il penultimo: per questo motivo mi sono prodigato per rinviare alla seguente legislatura la discussione sul PUC e sul PD. Ho inviato una copia dell'emendamento anche al segretario della Commissione speciale per la pianificazione del territorio perché ritenevo importante che vi fosse una discussione su questi temi aventi rilevanza politica. Durante la seduta costitutiva della Commissione ho chiesto il rinvio della discussione del disegno di legge all'attuale seduta parlamentare per permettere ai Commissari di potersi esprimere sugli emendamenti presentati dal gruppo PS e da chi vi parla. La Commissione ha dedicato una riunione alla valutazione degli emendamenti e quello che ci occupa in questo momento è stato accolto (assente il collega Paparelli che per questo motivo ieri è intervenuto senza essere a conoscenza dell'approfondita discussione commissionale).

In effetti la procedura è stata molto lunga e non mi ha fatto piacere sapere durante la seduta di ieri che l'emendamento non andava bene così come presentato: proprio in considerazione del lungo iter forse ci dovevamo accorgere in tempo di questo aspetto formale.

GUIDICELLI G., PRESIDENTE - Prima di votare sull'articolo 45 desidero fare un'osservazione: nel caso in cui l'articolo non dovesse essere accolto evidentemente tutto l'emendamento decade e pertanto si rinunciarebbe al voto di ogni singolo articolo.

Messe ai voti, le modifiche alla Lst sono accolte con 48 voti favorevoli, 24 contrari e 3 astensioni.

La discussione sui singoli articoli è dichiarata chiusa.

Messi ai voti i singoli articoli e il complesso del disegno di legge scaturito dalla discussione parlamentare sono accolti con 65 voti favorevoli, 10 contrari e 3 astensioni.

L'adesione del Consiglio di Stato è recata dal Direttore del Dipartimento del territorio.

5. ELEZIONE DEL PRETORE PER IL DISTRETTO DI RIVIERA E DEL PRETORE PER IL DISTRETTO DI LEVENTINA

Rapporto dell'8 giugno 2011 dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio

È aperta la discussione.

DADÒ F., CAPOGRUPPO PPD - Intervengo a nome del mio gruppo per esporre alcune considerazioni concernenti la nomina dei magistrati in due Preture di valle, considerazioni che riteniamo pertinenti, anzi doverose (tengo a precisare che non si tratta di rimproveri all'indirizzo del Dipartimento competente). Senza un chiarimento non può che imporsi un rinvio a settembre, sempre se si considera la nomina dei magistrati un atto di fondamentale importanza per il Paese e non un semplice esercizio formale. Chi non è al corrente di quanto è avvenuto in passato oggi si chiederà il motivo per cui si è arrivati a chiedere il rinvio, sebbene siamo confrontati con più candidature ritenute dalla Commissione di esperti indipendenti per l'esame e il preavviso delle nuove candidature all'elezione di magistrati (Commissione di esperti) idonee e degne della massima fiducia. Una precisazione d'obbligo onde evitare malintesi o, peggio, speculazioni del tutto fuorvianti quanto inesistenti.

La Commissione di esperti (voluta a suo tempo dal popolo) dopo il consueto colloquio di una ventina di minuti ha proceduto a formulare un rapporto all'indirizzo del Parlamento in cui sono indicati i candidati con un profilo idoneo o inidoneo a ricoprire la carica oggetto del concorso. Fin qui tutto come al solito, anche se potrebbero sorgere quesiti circa la necessità di rivedere o, meglio, di completare le selezioni con ulteriori verifiche e approfondimenti, necessità che a rigor di logica e vista l'importante carica in questione in futuro dovrebbe essere valutata. Mi riferisco ad esempio a una procedura di assessment, come avviene per la nomina di semplici funzionari pubblici quali i capi servizi che non sono paragonabili per importanza e delicatezza di ruolo alla carica di giudice. Tre candidati sono stati giudicati idonei e tre, ritenuti professionalmente all'altezza, inidonei perché mancano di esperienza giudicante, ovvero non hanno mai prodotto sentenze. È quest'ultimo criterio, mai utilizzato prima e non richiesto né dalla legge né tanto meno dal bando di concorso, ad aver sollevato perplessità in seno al mio gruppo e in diversi colleghi di altri partiti. A prescindere dal fatto che questo nuovo criterio potrebbe anche essere ritenuto ingiusto e ingannevole per chi si è visto attribuire un inspiegabile giudizio negativo, pur avendo le qualità professionali ed essendosi basato su un bando di concorso silente su tali requisiti, è probabilmente anche inopportuno nonché limitante il buon funzionamento di una Magistratura che, secondo autorevoli pareri, ha solo da guadagnare dalla presenza al suo interno di variegate esperienze umane nonché professionali. Ma come potrebbe un avvocato aver già prodotto sentenze nella sua attività professionale privata? Se fosse il criterio imperativo di idoneità per poter procedere alle nomine, quanti degli attuali magistrati sarebbero stati idonei al momento della loro nomina? E cosa faremmo in futuro con gli avvocati che volessero fare una nuova esperienza in Magistratura? Dovremmo organizzare corsi preparatori? Oppure scartarli a priori? Non costituirebbe un criterio più giusto e appropriato giudicare un candidato per il modo e per la qualità con cui ha svolto il suo lavoro nel settore privato, per il suo carattere, per la sua capacità di affrontare situazioni delicate dal profilo umano, piuttosto che giudicarlo per un'attività che non ha mai potuto svolgere e neppure è mai stata di sua competenza?

Ecco spiegata l'origine della richiesta di rinvio delle nomine e di un intervento immediato da parte dell'Ufficio presidenziale al fine di organizzare un incontro in tempi celeri con la Commissione affinché si possa chiarire inequivocabilmente e in tempi stretti i motivi per i quali si è introdotto questo nuovo criterio non previsto dalla legge né dal bando di concorso. A onor del vero l'Ufficio presidenziale ha già posto gli interrogativi di cui sopra alla Commissione di esperti tramite una e-mail in data 8 giugno, su indicazione del collega Foletti, ma finora non vi è stata risposta.

Vorrei sollevare un caso avvenuto alcuni anni or sono e che oggi lascia trasparire qualche dubbio sulla geometria variabile innescata da queste scelte. In occasione della nomina di un pretore di valle, sui banchi del Gran Consiglio era giunta una lista di nomi, tutti papabili e giudicati idonei, tra i quali figuravano persone che già lavoravano in un tribunale e altre che provenivano dal settore privato. In particolare una candidata aveva ottenuto da poco il brevetto di avvocato ma, pur essendo un'ottima persona, non aveva ancora maturato esperienza in materia in quanto lavorava alla cancelleria comunale di un piccolo Comune in qualità di aiuto segretaria. Ebbene: il responso della Commissione fu positivo, ovvero la considerò idonea perché aveva tutti i diplomi in regola. Accarezzata la forma, ma bastonata inspiegabilmente la sostanza; quanto basta per farci ritenere che oggi, alla luce di quanto fin qui esposto, occorre per prima cosa un chiarimento e una spiegazione di modo che a settembre potremo procedere con cognizione di causa e in maniera seria alle importanti nomine in oggetto.

Ai sensi dell'art. 75 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è aperta la discussione sulla proposta di rinvio formulata dal capogruppo PPD..

PEDRAZZINI A., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PPD - Questa volta è la Commissione di esperti a essersi espressa in modo nebuloso e a rischio. Lungi da me la volontà di mettere in dubbio la statura di persone come Aldo Borella, Marco Borghi, Spartaco Chiesa, Ivo Eusebio e Alessandro Soldini, giuristi ai quali non soltanto non potrei dare lezioni ma dai quali avrei molto da imparare. In quest'occasione però, nel loro preavviso sull'elezione per i distretti di Leventina e Riviera hanno inserito un elemento che potrebbe costituire, in caso di silenzio consenziente da parte del Gran Consiglio, un precedente devastante parificabile al terremoto giapponese di Fukushima. La candidata Patrizia Gianelli è stata ritenuta non idonea alla carica perché manca di esperienza giudicante, ritenuta indispensabile. È giudicante il magistrato che amministra la giustizia e pronuncia sentenze. I due co-candidati dell'avvocato Gianelli, persone senz'altro valide, adempiono al requisito: ciò è sufficiente per dichiararla non idonea? L'inidoneità è pronunciata quando il candidato non ha le capacità e le caratteristiche per fare una determinata cosa: vorrei sapere dai colleghi in aula se ritengono che per poter assumere la carica di pretore di valle occorra prima essere stato pretore aggiunto o segretario assessore e che quindi anche il miglior avvocato dovrebbe arrampicarsi su quella scala per accedere alla carica. Se così dovesse essere dovremmo modificare i concorsi e le basi legali. Se la risposta fosse negativa non potremmo "appisolarci" dietro un'inidoneità. L'inidoneità tra l'altro costituisce un novum: in passato più di un pretore ha assunto la carica senza aver avuto un'esperienza giudicante.

Aggiungo che per un candidato non essere eletto è un trauma superabile; diverso è se ciò è dovuto a una dichiarazione di inidoneità, appiccicata in ingresso che rischia di essere vista come una "patente di asinità".

Per le considerazioni espresse auspicherei che il punto all'Ordine del giorno fosse rinviato per non creare un precedente paragonabile a una bomba a orologeria.

FOLETTI M., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - Il mio gruppo è contrario al rinvio. Condivido in gran parte quanto detto dai colleghi, ma ritengo che si debba trovare una soluzione senza creare alla Magistratura più problemi di quelli che ha già. Il 21 febbraio il Gran Consiglio ha eletto i pretori di valle Leventina e di Riviera quali giudici del Tribunale di appello¹; dopodiché è stato indetto il concorso per i due posti rimasti vacanti, scaduto il 13 marzo. La Commissione si è riunita soltanto il 20 di maggio e otto giorni dopo ha mandato all'Ufficio presidenziale il preavviso. Si è reso necessario completare i ranghi al Tribunale di appello perché la giudice Agnese Balestra-Bianchi è andata in pensione e il giudice Paolo Ermotti ha dato le dimissioni. Ho inviato una e-mail all'Ufficio presidenziale con la quale chiedevo di esprimere un parere circa le raccomandazioni della Commissione di esperti, parere da inserire nel punto 4. Ho fatto ciò in quanto nutro le stesse perplessità sollevate prima. Sembrerebbe che l'urgenza di nominare un pretore abbia messo in secondo piano le doti giuridiche, le esperienze personali e le caratteristiche umane indispensabili per ricoprire il ruolo di pretore; un ruolo, soprattutto nel caso in oggetto, di ampie competenze. Il parere della Commissione di esperti è stato influenzato dall'esigenza di nominare pretori immediatamente operativi ed essa si è valsa del concetto della già praticata esperienza giudicante a scapito di altri criteri che secondo me devono valere particolarmente per la carica in oggetto: l'ampia conoscenza diretta di tutto il campo giuridico (e non solo settoriale, com'è il caso – per ammissione della stessa Commissione – per un candidato giudicato idoneo), l'esperienza nel campo della conciliazione (una novità del nuovo Codice di procedura civile), nella professione patrocinante e in aula a diretto contatto con le parti (personalità, capacità di interagire, vivacità e immediatezza intellettuale). Alla Commissione di esperti non è stato chiesto di valutare gli eventuali problemi di gestione delle Preture in caso di vacanza del pretore e di insufficiente preparazione pratica dei neoletti, ma unicamente di segnalare al Gran Consiglio le persone più preparate e idonee a svolgere il compito di pretore per i prossimi dieci anni. Se necessario spetterebbe al Consiglio di Stato o al Gran Consiglio trovare soluzioni transitorie per permettere ai migliori candidati di assumere la carica nei tempi e nei modi più idonei.

Inoltre la Commissione ha travalicato il suo mandato, ritenendo non idoneo un candidato tecnicamente in possesso di tutte le idoneità volute dalla legge e dal bando di concorso; eventualmente avrebbe potuto definire il candidato in questione idoneo ma non particolarmente adatto ad assumere la carica in quelle circostanze.

Infine segnalo che con il suo parere la Commissione ha assunto una precisa posizione nella politica delle assunzioni in Magistratura affermando di non poter ritenere idonea una candidata che non abbia alcuna esperienza giudicante. Ciò significa che in futuro solo chi ha maturato quel tipo di esperienza potrà assumere cariche in seno alla Magistratura, precluse ai liberi professionisti. Con ciò viene meno il concetto di avere una Magistratura composta da personalità con esperienze diverse, sensibilità allargate e in grado di rappresentare la società intera.

Alla luce delle considerazioni espresse non accoglieremo la proposta di rinvio; cercheremo di trovare una soluzione con la Commissione di esperti: se non sarà possibile l'Ufficio

¹ Vedi [Rapporto dell'8 febbraio 2011](#) dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

presidenziale dovrà proporre al Gran Consiglio una modifica della procedura di nomina dei magistrati.

VITTA C., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PLR - Il mio gruppo non aderirà al rinvio per motivi pratici: il Consigliere di Stato Norman Gobbi ha parlato chiaramente dell'esigenza di procedere alle nomine per non compromettere il buon funzionamento della giustizia. Accanto a ciò vi è il tema legato ai rapporti del Parlamento con la Commissione di esperti che anche in passato sono stati conflittuali a causa di incomprensioni tra le parti. Un incontro tra l'Ufficio presidenziale e la Commissione d'esperti sarebbe opportuno per trovare un modo di operare che raccolga il consenso da ambo le parti e per fissare regole del gioco che non siano oggetto di diatribe a ogni elezione. È chiaro che in questi giudizi vi è sempre una certa soggettività. Vorrei ricordare che nel caso concreto si sta parlando di una valutazione di inidoneità; in realtà anche altri candidati al presente concorso di nomina hanno ricevuto lo stesso giudizio ma la prassi vuole che gli interessati ne siano informati preventivamente affinché possano decidere se ritirare o meno la propria candidatura. Nel caso in oggetto la candidata ha deciso di non ritirarsi, motivo per cui il giudizio negativo è arrivato sui banchi del Gran Consiglio.

In conclusione, anche alla luce dei motivi espressi dal Consigliere di Stato nell'incontro con l'Ufficio presidenziale non voteremo il rinvio ma appoggiamo la richiesta di incontrare al più presto la Commissione di esperti per discutere quanto sollevato dal capogruppo PPD.

BRANDA M., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PS - All'epoca in cui ero magistrato seguivo con una certa tensione questo tipo di dibattito granconsigliare: l'impressione era che non sempre ci fosse totale chiarezza nel messaggio che si voleva lanciare. È importante che ciò non avvenga nel caso in oggetto. Il mio gruppo è contrario al rinvio perché è nell'interesse della giustizia di valere nominare oggi i pretori: non è concepibile lasciare vacanti per due mesi e mezzo due importanti funzioni come quelle di cui stiamo discutendo.

Ciò detto comprendiamo alcuni argomenti sollevati nel dibattito. Indicare criteri preclusivi all'accesso alla funzione di pretore è pericoloso; si dovrebbero trovare forme meno vincolanti: il criterio della mancanza di esperienza giudicante dev'essere uno tra diversi criteri da considerare per giudicare l'idoneità di una persona senza farlo diventare un criterio assoluto. Bisogna anche fare attenzione a non fare un processo pubblico alla Commissione di esperti perché si tratta di un organo chiamato a svolgere un'importante funzione. Esso svolge un lavoro egregio, sicuramente perfettibile ma il grado di migliorabilità dipende anche da noi. In tal senso sarebbe auspicabile un incontro con l'Ufficio presidenziale nel quale la Commissione di esperti possa spiegare meglio che tipo di informazioni ha bisogno per svolgere la sua funzione nel contesto dell'elezione dei pretori. A condizione che il Gran Consiglio sia chiaro quando si esprime.

Sulle scelte che sono state fatte non voglio sindacare: sarebbe troppo rischioso farlo in questa sede; disponiamo comunque della documentazione necessaria per poter scegliere.

PINOJA G., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO UDC - Non capita spesso che i gruppi prendano la parola durante l'elezione di giudici, pretori e procuratori pubblici. Di solito al momento della votazione in Gran Consiglio i giochi sono già fatti, secondo la collaudatissima regola "una volta ciascuno". C'è chi non condivide questo modo di procedere ma comunque le cariche devono essere assunte da qualcuno e va da sé che in un'elezione politica il gioco dell'appartenenza partitica ha la sua importanza. Questa volta si è voluto andare oltre: non ci si è limitati alla solita distribuzione di "pani e pesci" tra partiti ma prima la Commissione ha voluto procedere ingiustificatamente e senza che le fosse stato chiesto a un'ulteriore scrematura dei candidati introducendo il criterio dell'esperienza giurisdicente. Si tratta di un modo di procedere sbagliato (visto che il bando di concorso non lo contempla), fuori luogo, iniquo e arrogante, che falsa la valutazione sui candidati. Basti pensare che chi non poteva vantare esperienza in ambito giudiziario è stato invitato a ritirarsi, pena una valutazione di non idoneità da parte della Commissione di esperti, malgrado potesse vantare tutte le potenzialità atte a fargli assumere la carica. Chiedo al Parlamento di votare il rinvio dell'oggetto per dare modo all'Ufficio presidenziale di incontrare la Commissione di esperti e quanto meno capire perché ha agito così e verificare le valutazioni fatte. Non ritengo che si debba procedere oggi all'elezione: prima è necessario fare chiarezza, che è più importante dell'urgenza; i sostituti sapranno continuare l'attività ancora per un paio di mesi, considerate anche le ferie giudiziarie.

MAGGI F., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO DEI VERDI - Già nella scorsa legislatura il mio gruppo non ha votato di principio i candidati perché non condivideva i criteri con i quali sono eletti i magistrati e soprattutto la spartizione politica delle cariche. Se vogliamo rafforzare la Magistratura dobbiamo trovare il sistema per favorire candidature di qualità; spesso ciò non avviene perché alcuni tra i candidati potenzialmente interessanti si ritirano dopo aver ricevuto una valutazione di non idoneità da parte della Commissione di esperti sulla base di colloqui della durata di pochi minuti. Condividiamo le motivazioni portate dal capogruppo del PPD e quindi sosteniamo la domanda di rinvio; se non dovesse essere accolta daremo un voto di simpatia a una candidata.

CELIO F. - Intervenire sul tema in oggetto è delicato perché sono stati fatti nomi e dietro ogni nome ci sono amicizie, inimicizie, eccetera. Voterò la proposta di rinvio perché è vero che forse potrebbe creare qualche problema, ma sarebbe più grave convalidare una scelta della Commissione di esperti che è andata oltre le sue competenze. Se vogliamo manifestare la nostra insoddisfazione per questo modo di procedere dobbiamo farlo subito; rimandare alle calende greche la verifica sui criteri per capire se i commissari possono andare oltre a quanto stabilito nel bando di concorso è inutile. Perciò, pur senza condividere i toni apocalittici del collega Pedrazzini, vale la pena votare il rinvio.

PRONZINI M. - Premetto che l'elezione dei pretori e dei giudici dovrebbe avvenire a livello popolare. Ciò detto oggi emerge che i vari partiti si stanno muovendo con il fine di eleggere i propri candidati. A ricevere un giudizio insufficiente dovrebbe essere la Commissione di esperti che ha dato i preavvisi: già in passato aveva proceduto nello stesso modo sia per quanto concerne i giudici sia per i procuratori pubblici. Per poter svolgere bene la carica di pretore non è necessario avere esperienza in ambito giudiziario;

si tratta di un'affermazione avvalorata dai vent'anni di pratica che ho maturato nel campo della tutela dei lavoratori davanti ai pretori. D'altra parte oggi è stato citato il caso del giudice d'appello Damiano Stefani, un buon pretore eletto pur essendo sprovvisto di esperienza. Vista l'importanza della funzione dei pretori dobbiamo entrare in materia e ogni gruppo deve assumersi la responsabilità di votare in modo chiaro i propri candidati. Il sottoscritto voterà per l'elezione del pretore del distretto di Riviera ma non per quello di Leventina perché non conosce i candidati.

MORISOLI S. - L'elezione dei pretori è un compito molto importante: si tratta di addetti della giustizia e quindi del terzo potere dello Stato. Se sui candidati (che non conosco) che dobbiamo eleggere aleggiasse il sospetto che hanno avuto la nomina unicamente a causa di ostacoli magari creati ad arte, non sarebbero facilitati nel loro compito; sostengo perciò la proposta di rinvio pur essendo a favore dei candidati giudicati idonei. Una procedura chiara andrebbe a beneficio di tutti, considerato anche che le funzioni in oggetto sono svolte dai sostituti.

BIGNASCA A. - Tengo a dire al collega Pronzini che la Lega non ha candidati che vuole far eleggere. Al collega Branda ricordo che ho partecipato a molte riunioni della Commissione ma non nella sua composizione attuale, ciò nonostante ritengo che non si arriverà a una soluzione. Qualche anno fa in una riunione con la Commissione l'allora capogruppo PPD Lepori-Colombo aveva avuto uno scontro epico con un giudice del Tribunale federale ma la situazione rimase invariata. Sono convinto che anche dopo l'auspicato incontro con noi la Commissione di esperti non cambierà la sua valutazione: prova ne sia il fatto che non ha mutato parere dopo aver ricevuto l'e-mail del collega Foletti, accampando la scusa del ritardo di un giorno nonostante avesse impiegato due mesi e mezzo per dare il suo giudizio. Alla luce di quanto detto non sosterrò la proposta di rinvio perché non cambierebbe niente. L'opinione che ci siamo fatti dell'operato della Commissione di esperti è chiara, anche se non tutti conoscono i candidati. La nostra Magistratura ha già altri problemi, perciò ritengo che si debba procedere all'elezione dei due pretori oggetto del dibattito.

CAIMI C. L. - Per un quadriennio mi sono occupato dei rapporti con la Commissione di esperti a nome del gruppo PPD: non condivido le impressioni negative esternate da alcuni colleghi intervenuti. Il rapporto è estremamente dinamico e richiede uno sforzo da parte di tutti; la Commissione di esperti è prevista a livello costituzionale e di legge e quindi ha le sue ragioni di esistere. È fondamentale che i rapporti tra la Commissione e il Parlamento siano ben funzionanti, al di là delle perplessità che ci sono su singole valutazioni; compete al secondo superare le difficoltà insite nella lettura dei giudizi. La questione dell'inidoneità è sempre stato un argomento difficile e delicato; la Commissione è stata attenta a non dichiarare idoneo un candidato perché in passato quasi tutti quelli che ricevevano una valutazione di inidoneità si ritiravano senza essere sottoposti all'attenzione del Parlamento: il preavviso era da attribuirsi alla mancanza non di esperienza giudicante ma di presupposti sostanziali.

Il caso in oggetto è diverso da quanto vissuto finora: si pone un discorso di tipo preclusivo rispetto a chi non proviene dalla Magistratura, in altre parole gli avvocati che non hanno avuto modo di partecipare all'attività giudicante. Nel bando di concorso non è richiesto

questo tipo di esperienza perché per legge non lo si può introdurre; l'art. 17 della legge sull'organizzazione giudiziaria [RL 3.1.1.1] richiede solo di essere in possesso di un dottorato in giurisprudenza (o di un titolo equivalente) e del certificato di capacità per l'esercizio dell'avvocatura. Anche in occasione dell'elezione dei giudici d'appello la Commissione ha valutato i candidati considerando l'esperienza giudicante acquisita ma ritenendoli idonei anche in mancanza di questa.

Tornando al caso in oggetto, rendo onore a Patrizia Gianelli che non si è ritirata nonostante il giudizio di non idoneità. È giusto che il Parlamento faccia notare alla Commissione che non può introdurre un presupposto non contemplato dalla legge. Agostino Soldati è diventato giudice del Tribunale federale a 35 anni ed è stato uno dei più grandi giuristi ticinesi pur non essendo mai passato da un tribunale (da avvocato è entrato in Gran Consiglio, poi è stato eletto Consigliere di Stato per diventare infine presidente del Tribunale federale). Il predecessore dell'avvocato Stefani, che stiamo per sostituire, Ivo Eusebio, membro della Commissione di esperti, non aveva esperienza giudicante prima di essere eletto pretore di Leventina, poi giudice del Tribunale d'appello e infine giudice al Tribunale federale. Gli avvocati sono consapevoli che l'esperienza giudicante non garantisce la qualità dei tribunali superiori. Finora la volontà del Parlamento è stata di assicurare una provenienza mista dei magistrati: dall'interno della Magistratura, dall'avvocatura o da altre esperienze in ambito giuridico; un mix che costituisce un arricchimento e non un impoverimento.

Detto ciò vorrei ricordare che l'idoneità sostanziale c'è per tutti i candidati che sono rimasti in corsa; chiedo ai colleghi in aula di tenerne conto e di non creare un precedente, che condizionerebbe l'attività del Parlamento nei prossimi anni.

VISCARDI G. - Voterò contro il rinvio. Indipendentemente dalle scelte della Commissione non ritengo che l'aver maturato un'esperienza giudicante debba costituire una prerogativa per l'idoneità alla carica in oggetto. In ogni caso la Commissione di esperti considera idonei i candidati in votazione e inidonea la candidata di cui stiamo parlando quindi non stiamo scegliendo unicamente tra candidati non idonei. Prima di dire che procedendo così mandiamo in malora la giustizia bisogna considerare che possiamo scegliere tra tre candidati idonei.

SAVOIA S. - Chi ha esperienza in quest'aula sa che le discussioni concernenti la nomina di magistrati sono spesso incresciose a causa di un sistema che andrebbe rivisto. Se ho capito bene la Commissione di esperti dovrebbe avere un ruolo consultivo, mentre la decisione ultima spetterebbe al Gran Consiglio; siccome spesso i candidati giudicati inidonei o quelli consapevoli del fatto che, in virtù della spartizione partitica delle poltrone, non hanno la possibilità di essere eletti non si presentano, all'atto pratico l'opinione della Commissione diventa non più un consiglio ma una decisione alla quale dobbiamo decidere di aderire. Un sistema simile si presta necessariamente a critiche: la decisione di non votare i candidati presa dai Verdi già nella legislatura precedente in segno di disaccordo non può essere applicata perché non siamo chiamati a votare. Ciò costituisce un problema, al di là di quanto detto sull'idoneità e sui requisiti richiesti per essere eletti. Qui si tratta di capire chi ha l'autorità per decidere e chi in pratica decide: l'autorità spetterebbe a quest'aula ma di fatto non siamo noi a decidere. Al di là quindi della fattispecie in questione oggi, per cui è stato chiesto il rinvio a cui aderisco, dobbiamo chinarci sulla modalità di scelta dei magistrati, che spesso è avvilente per i magistrati stessi.

La discussione sulla proposta di rinvio è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, la proposta di rinvio è respinta con 52 voti contrari e 30 favorevoli.

Ai sensi dell'articolo 114 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato si procede alla votazione a scrutinio segreto per l'elezione del pretore del distretto di Riviera.

Schede distribuite: 85
Schede rientrate: 84

Risultato:
schede bianche: 1
schede nulle: 1
Biaggi Flavio: 38
Gianelli Patrizia: 44

Risulta pertanto eletta alla carica di pretore del distretto di Riviera la signora Gianelli Patrizia.

Successivamente, nel corso della seduta, si è proceduto all'elezione del pretore del distretto di Leventina con il seguente risultato:

Schede distribuite: 82
Schede rientrate: 82

Risultato:
Schede bianche: 15
Schede nulle: 1
Bernasconi Adriano: 7
Giamboni Tommasini Sonia: 59

Risulta pertanto eletta alla carica di pretore del distretto di Leventina la signora Giamboni Tommasini Sonia.

6. DECRETO LEGISLATIVO URGENTE SULLA FISSAZIONE DEL MOLTIPLICATORE D'IMPOSTA COMUNALE

Messaggio del 25 maggio 2011 n. 6498

Ai sensi dell'art. 69c della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma del dibattito ridotto.

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: adesione all'entrata in materia e approvazione del disegno di legge annesso al rapporto medesimo.

È aperta la discussione di entrata in materia.

FOLETTI M., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - Il gruppo Lega appoggia l'emendamento presentato ieri dall'Ufficio presidenziale (UP) del Gran Consiglio che è stato valutato col giurista del Parlamento avv. Albertini: esso permetterà di avere una procedura più chiara per il 2011, che deve essere inteso come anno transitorio. Evidentemente quando il Consiglio di Stato presenterà il messaggio per la modifica della legge organica comunale [LOC; RL 2.1.1.2] i contenuti dell'emendamento in questione saranno da ridiscutere. La proposta dell'UP dovrebbe permettere di risolvere alcuni problemi e soprattutto di evitarne altri.

CORTI G., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PS - Il ricorso a un decreto legislativo urgente è giustificato dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (TCA) e dalla conseguente necessità di porre subito rimedio alla mancanza di una specifica base legale, così che si possa procedere correttamente al prelievo delle imposte comunali. Inoltre con l'odierna deliberazione si permette ai Comuni di agire, seppur in tempi brevi, procedendo all'adeguamento entro e non oltre il 31 ottobre.

La Commissione della legislazione ha reagito con tempestività presentando il rapporto due settimane dopo la pubblicazione del messaggio, grazie al lodevole impegno del collega Celio. Si condivide l'appello che tale pratica, dettata dall'urgenza, corrisponda sempre alla definizione etimologica: ciò che è straordinario lo sia davvero e in rare circostanze, nel rispetto della differenza fra regola ed eccezione.

Il tema del moltiplicatore d'imposta è rilevante: si tratta infatti di uno strumento delicato e determinante. A livello comunale esso è apparentemente una chiave di lettura facile da comprendere, a differenza di tutti gli elementi che lo compongono e delle conseguenze che ne derivano; in particolare quando, come di questi tempi, in molti Comuni si gioca al ribasso in un regime di concorrenzialità regionale che deve far riflettere, al di là degli effetti diretti che può provocare su ogni singolo contribuente. Non sfugge comunque a nessuno la valenza politica del moltiplicatore e persino a volte il suo utilizzo in chiave demagogica: la parola attrattiva a volte si spreca su questo altare, rispetto a servizi pubblici, socialità, ambiente e qualità di vita.

In questi anni coloro che fanno politica a livello comunale si sono chiesti la ragione della competenza concessa dalla LOC ai Municipi di fissare il moltiplicatore, praticamente in modo insindacabile; ora, grazie ai ricorsi e soprattutto alla pacata e saggia sentenza del

TCA ci si è resi conto che la delega assegnata ai Municipi in questa materia è eccessivamente ampia, con un margine di apprezzamento troppo esteso nel determinare i fattori di calcolo dell'imposta comunale. Ci si è anche resi conto d'essere un unicum rispetto a quanto avviene negli altri Cantoni, a eccezione del Canton Vallese che conosce un sistema misto.

Il cambiamento imposto dalla sentenza, con il Municipio che propone il moltiplicatore e l'Assemblea comunale (AC) o il Consiglio comunale (CC) che decidono, implica l'acquisizione di un abito mentale nuovo, soprattutto per chi riveste responsabilità negli esecutivi comunali: è senza dubbio un impegno e un onere maggiore per i municipali chiamati a giustificare, illustrare e motivare una proposta (e non più una decisione): non è fuori luogo sostenere che si tratta di un mutamento storico.

Il decreto legislativo urgente non suggerisce modifiche da apportare alla LOC; a proposito di queste ultime vi sono aspetti sui quali si deve riflettere e che saranno da prendere in considerazione nell'elaborazione del messaggio specifico, considerando anche gli esiti della consultazione dei Comuni. Inoltre chiediamo che il Governo ci illustri – se non fosse in grado di farlo ora lo si invita a farlo in occasione del messaggio – perché storicamente e politicamente l'assegnazione di un'eccessiva delega ai Municipi nel campo in questione – sicuramente da sessant'anni, anche se si afferma da sempre – si è configurata come un Sonderfall.

Il gruppo PS ritiene che il decreto contenga gli elementi utili per agire in questa situazione eccezionale. In Commissione vi è stata una discussione sfociata nella proposta di maggioranza di modifica del capoverso 3 dell'articolo 2 "Definizioni e competenze", che sembrerebbe assegnare alla Commissione della gestione un compito che penalizzerebbe i membri del CC o i cittadini che non ne fanno parte.

Ieri è giunto un ulteriore emendamento, proposto dall'UP, che definisce nei dettagli le intenzioni di questa che è, ricordiamoci, una *lex specialis*. Il mio gruppo non ha ravvisato in questa terza versione diversità o anomalie rispetto alle preoccupazioni emerse in Commissione.

Nel messaggio si illustrano i motivi che porterebbero a limitare gli emendamenti da parte di chi non è membro della Commissione della gestione: il decreto urgente tuttavia non dice espressamente che l'art. 38 LOC è sospeso su questo tema, quindi nei CC o nelle AC la facoltà di formulare emendamenti rimane possibile. Inoltre esso avanza un dubbio circa la natura – sostanziale o marginale ? – delle eventuali proposte intese a mutare il moltiplicatore. Ad ogni modo, un emendamento è sempre posto in votazione in CC o AC: se dovesse cadere non si porrebbero problemi, qualora invece fosse accolto, sarebbe difficile sostenere che un aumento o una riduzione del moltiplicatore con le relative conseguenze finanziarie avrebbe una natura marginale: pertanto questa proposta, per noi chiaramente sostanziale, comporta giusta l'art. 38 cpv. 2 LOC il rinvio dell'oggetto al municipio *«affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi»*; il messaggio dovrà comunque passare al vaglio della Commissione della gestione, prima di ogni deliberazione del plenum.

Tutto questo significa, nella situazione particolare ed eccezionale in cui ci troviamo a causa dei tempi strettissimi, che il moltiplicatore non muterà e rimarrà tale e quale a quello dell'anno precedente anche se qualcuno volesse proporre un emendamento. È l'unico concreto risultato che otterrebbe, analogo a quello che l'AC o il CC otterrebbero qualora votassero contro la proposta municipale e il rapporto della Commissione della gestione. Resta comunque inteso che, in taluni casi, la Commissione della gestione possa intervenire prima del rinvio al Municipio e se del caso proporre un rapporto aggiuntivo.

In conclusione, urgenza, eccezionalità e tempo limite di un anno consigliano di soprassedere alle nostre preoccupazioni formali a favore di quei Comuni che desiderassero applicare nel 2011 un diverso moltiplicatore. Il messaggio sugli adeguamenti della LOC alla luce della sentenza del TCA è un obbligo e sarà presentato in tempi brevi.

Il gruppo del PS sostiene contenuti e conclusioni del rapporto e, alla luce del fatto che nei legislativi comunali la Commissione della gestione può sempre presentare rapporti aggiuntivi a seguito di emendamenti, appoggia l'emendamento presentato in aula ieri che, pur essendo un poco ridondante, risponde dettagliatamente ad ogni preoccupazione.

PEDRAZZINI A., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PPD - Penso che siamo tutti d'accordo sulla proposta formulata dal Consiglio di Stato; l'unico nodo da sciogliere resta quello che inizialmente differenziava il messaggio dal rapporto e che ora è ripreso dalla proposta di emendamento. Il mio gruppo è contrario all'emendamento per diversi motivi.

Il TCA ha ritenuto che la delega prevista dall'art. 162 LOC lasci al Municipio un margine di apprezzamento troppo esteso nella determinazione dei fattori di calcolo dell'imposta comunale; ora il Gran Consiglio sta per decidere di togliere quella competenza al Municipio per conferirla alla Commissione della gestione. Ciò è sbagliato perché se procediamo in tale modo regaliamo al signor Ghiringhelli, che ha promosso i ricorsi sfociati nella sentenza del TCA, l'occasione di inoltrare un nuovo ricorso con l'esito scontato poiché il TCA direbbe che "il decreto legislativo urgente votato dal Gran Consiglio il 21 giugno 2011 lascia alla Commissione della gestione un margine di apprezzamento troppo esteso". Qualsiasi contribuente comunale potrebbe avviare una procedura ricorsuale contro la determinazione del moltiplicatore d'imposta.

Formulo due esempi per meglio chiarire la situazione pratica. Nel primo caso abbiamo il professore universitario "So Tüt Mi" che insegna economia all'Università di San Gallo è membro del CC di Chiasso o di Airolo o di un Comune a vostra scelta; egli avrebbe una proposta geniale in materia di moltiplicatore ma sfortunatamente non fa parte della Commissione della gestione. Egli può formulare una proposta condivisa da tutto il CC ma non dai membri della Commissione della gestione: in questo caso non potrebbe fare nulla. Nel secondo caso la Commissione della gestione è composta da sette membri, di cui quattro propendono per la soluzione X mentre tre per la soluzione Y appoggiata da tutti i restanti consiglieri comunali: il risultato è identico a quello del primo caso.

Di conseguenza, in conclusione siamo contrari all'emendamento perché fa nascere consiglieri comunali di serie A – quelli della Commissione della gestione – e quelli di serie B, vale a dire tutti coloro che non ne sono membri. Siamo perfettamente coscienti che siamo chiamati a decidere in tempi brevi e che si tratta di un semplice decreto ponte ma rischiamo di commettere un errore.

GYSIN G., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO DEI VERDI - Il mio gruppo aderisce al rapporto commissionale. Il decreto urgente è indispensabile affinché i Comuni ticinesi possano decidere il moltiplicatore 2011 in tempo utile adottando una procedura conforme alla sentenza del TCA. Ciò nonostante non posso esimermi dal formulare alcune critiche all'indirizzo dell'Esecutivo per come ha gestito il dossier: la responsabilità cade sul precedente Governo e non su quello eletto lo scorso aprile. Il problema legato alla competenza di fissare il moltiplicatore comunale d'imposta era noto da tempo visto che il primo ricorso del signor Ghiringhelli risale al 2007 ed è stato evaso dopo quasi due anni, a

seguito dell'interrogazione parlamentare² tramite la quale sollecitavo la decisione di prima istanza e una presa di posizione del Governo su alcuni punti critici.

Il TCA ha emanato la sentenza – il cui contenuto era ampiamente prevedibile – all'inizio di febbraio: ci si deve chiedere la ragione dei tre mesi necessari all'Esecutivo per presentare il messaggio che dobbiamo adottare con la clausola dell'urgenza. Considerata l'importanza del tema – si tratta di 850 milioni di imposte che rischiano di mancare nelle casse comunali a seguito di eventuali ricorsi – sarebbe stato opportuno prepararsi in anticipo, prima della pubblicazione del responso del TCA. La Costituzione federale e la giurisprudenza non lasciano adito ai dubbi sia per quanto riguarda la competenza del Legislativo di fissare il moltiplicatore sia per quanto riguarda la retroattività che non è ammessa in materia fiscale. L'iter ticinese è un unicum a livello svizzero. Oggi è importante approvare il decreto urgente sulla fissazione del moltiplicatore pur con l'amaro in bocca poiché si è perso tempo prezioso: avremmo potuto discutere il tema alcuni mesi or sono lasciando il tempo sufficiente alla Commissione per discutere, senza far capo alla clausola d'urgenza: colgo l'occasione per ringraziare il relatore Celio che ha stilato il rapporto in tempi brevissimi.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - La sentenza del TCA implica un completo cambiamento di mentalità nella gestione dei Comuni ticinesi: infatti da oltre sessant'anni, vale a dire dall'entrata in vigore della legge organica comunale del 1950, la competenza di fissare i moltiplicatori comunali è sempre stata prerogativa dei Municipi. Ora s'impone una riforma.

Qualche deputato ha mosso critiche circa la tempestività nella presentazione del messaggio. In realtà siamo riusciti a presentare in un solo mese il decreto legislativo urgente, che risponde ampiamente – come riscontrato anche dal relatore Celio che ringrazio – ai dettami imposti dal TCA; sottolineo inoltre che pur essendo pronti con il messaggio concernente la modifica della LOC abbiamo preferito proporre il decreto in modo da potere garantire la copertura per l'anno di competenza 2011 cosicché i Comuni, anche se non ancora dotati di una situazione conforme a livello di Legislativo comunale, possano incassare le imposte correttamente.

Infatti se fosse stato presentato il messaggio per la modifica della LOC vi era il rischio di una discussione molto approfondita in Commissione – a causa dei molti aspetti critici da analizzare – e quindi di tempi di adozione troppo lunghi, in contrasto con l'urgenza del caso.

Non nascondo che mi sarei aspettato qualche stimolo o riflessione in più da parte del Gran Consiglio sul tema in esame, in particolare sulla possibilità di referendum contro la decisione del Legislativo comunale o sulle modalità attribuite al Legislativo per fissare il coefficiente d'imposta comunale. Su quest'ultimo aspetto il decreto propone il filtro della Commissione della gestione, che s'ispira alla revisione della LOC discussa in Gran Consiglio pochi mesi or sono e che le assegna maggiori competenze nella pianificazione finanziaria comunale. Questa proposta dovrebbe assumere particolare importanza per i Comuni in cui vige il regime assembleare, sistema in cui potrebbe accadere che il miglior contribuente minacci di trasferire il proprio domicilio nel caso in cui non si opti per la diminuzione del moltiplicatore.

² [Interrogazione n. 149.09](#): *Il moltiplicatore comunale rispetta i principi della Costituzione svizzera?*, Greta Gysin e cofirmatari, 12.05.2009.

La proposta d'inserire il filtro della Commissione della gestione è nata dal desiderio di avere un doppio controllo, sia da parte del Municipio – responsabile della conduzione esecutiva del Comune – sia da parte della Commissione della gestione, uscita potenziata nelle sue competenze di pianificazione finanziaria.

Al momento di discutere della modifica della LOC si approfondirà come e cosa il CC o l'AC debbano decidere; mi auguro che vi saranno suggerimenti da parte della Commissione della legislazione e del Gran Consiglio su come definire la capacità d'intervento del CC o dell'AC in fase di determinazione del moltiplicatore. Non sono pessimista, al contrario del deputato Pedrazzini: spesso all'interno dei CC o delle AC – come del Gran Consiglio – grazie all'intervento della Commissione della gestione o del sindaco o del capo dicastero delle finanze si evitano colpi di testa; inoltre con la nuova LOC i CC devono adottare un piano finanziario che costituisce una linea direttrice per la gestione del Comune imponendo disciplina nella conduzione finanziaria e quindi anche nella determinazione del moltiplicatore comunale.

Ringrazio la Commissione della legislazione per la celerità con cui ha svolto il proprio lavoro in modo da poter discutere oggi il tema garantendo così ai Municipi la possibilità di emanare nei prossimi mesi le proposte di modifica e ai CC e alle AC di adottare le relative decisioni entro il termine ultimo del 31 ottobre. Mi assumo l'impegno, anche a nome del Consiglio di Stato, di presentare al più presto la modifica della LOC in modo da poterne discutere al più tardi la prossima primavera permettendo così l'adozione di un testo conforme alla legge.

CELIO F., RELATORE - Gli interventi precedenti si sono concentrati in particolare sull'art. 2 cpv. 3. Invito a non perdere di vista l'essenza del tema, ossia l'urgenza del decreto-ponte: i CC o le AC dovranno decidere al più tardi entro fine ottobre e quindi i relativi messaggi municipali dovranno essere pubblicati entro fine settembre. Di conseguenza il Parlamento, oggi, deve deliberare senza indugi poiché non possiamo rinviare la decisione alla prossima sessione parlamentare essendo prevista per fine settembre, pena l'impossibilità per i Comuni d'incassare le imposte per l'anno 2011. L'urgenza è data dal calendario.

Devo respingere la critica mossa alla Commissione di non aver fornito al Governo indicazioni sulla legge definitiva: infatti non solo non vi è stato sufficiente tempo ma non è neppure compito della Commissione fornire indicazioni su una futura legge poiché spetta al Governo proporre quanto ritiene opportuno; inoltre i suggerimenti sono già pervenuti all'Esecutivo con la procedura di consultazione.

Invito pertanto tutti i deputati a votare l'entrata in materia e il testo finale del decreto così come scaturirà, indipendentemente dalla decisione specifica concernente l'art. 2 cpv. 3, che è un tema subordinato all'esigenza di creare la base legale.

Vi sono tre possibili definizioni di tale articolo. In primo luogo, secondo il messaggio governativo, le eventuali modifiche al messaggio del Municipio possono essere adottate solo se sono state avanzate dalla Commissione della gestione: tale regola a mente della maggioranza della nostra Commissione è sbagliata poiché introdurrebbe una sorta di discriminazione fra i consiglieri comunali che fanno parte della Commissione della gestione e coloro che non ne sono membri; ciò potrebbe dare motivo di ricorso per motivi discriminatori.

In secondo luogo vi è l'emendamento proposto dall'UP che si avvicina al messaggio governativo poiché stabilisce che eventuali modifiche alla proposta municipale possano

essere accettate se preavvisate e fatte proprie da un rapporto commissionale: esso lascia quindi una corsia preferenziale ai membri della Commissione della gestione.

Infine la maggioranza della Commissione della legislazione ha ritenuto di mantenere la formulazione proposta con il rapporto e che non attribuisce una competenza particolare alla Commissione della gestione salvo il compito di preavvisare i suggerimenti di modifica scaturiti dal CC o dall'AC. In conclusione ribadisco l'urgenza di approvare il decreto.

STOJANOVIC N. - Durante la seduta di ieri della Commissione della legislazione mi è stato detto che i Comuni che hanno il sistema dell'Assemblea possiedono la Commissione della gestione; ora leggendo la LOC non mi sembra che tale aspetto sia scontato: forse la questione non è stata studiata bene. Di conseguenza mi asterrò.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Laddove vige il sistema dell'Assemblea comunale esiste la Commissione della gestione; per i Patriziati vale la medesima disposizione.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 77 voti favorevoli e 2 astensioni.

È aperta la discussione sui singoli articoli del disegno di legge annesso rapporto commissionale.

Sono menzionati a verbale solo gli articoli oggetto di discussione o di proposte di modifica.

Articolo 2 cpv. 3

- Emendamento dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio

³L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale può decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se la modifica è stata adeguatamente valutata e fatta propria dalla Commissione della gestione in un suo rapporto.

VITTA C. - L'emendamento all'art. 2 cpv. 3 proposto dall'UP è scaturito da una richiesta vagliata dal consulente giuridico del Gran Consiglio avv. Albertini e si avvicina a quanto proposto dal messaggio governativo anche se tiene conto della proposta della Commissione della legislazione.

Riteniamo che nella fissazione del moltiplicatore d'imposta non si possa procedere con improvvisazione; se dovesse passare l'emendamento commissionale vi sarebbe il rischio di fissare un moltiplicatore senza che vi sia stato l'approfondimento da parte di una commissione del CC. Il decreto legislativo che andiamo a emendare all'art. 2 chiede che una proposta di modifica possa essere votata nel plenum del CC o dell'AC unicamente se è stata adeguatamente valutata e fatta propria dalla Commissione della gestione nel suo

rapporto o in quelli di minoranza o maggioranza. In tal modo si evita che in seno al plenum del CC possano nascere proposte improvvisate che se fossero adottate potrebbero recare danni alle finanze comunali.

Ritengo che la proposta di modifica della LOC in tema di fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale da adottare in via definitiva, che il Consiglio di Stato presenterà con uno specifico messaggio, dovrà suggerire una soluzione più lineare rispetto a quella contenuta nell'emendamento oggi in votazione, che non è sicuramente esente da critiche. L'emendamento si limita a fornire una soluzione praticabile nel periodo transitorio permettendo così ai Comuni di procedere nei termini legali alla fissazione del moltiplicatore d'imposta e al prelievo fiscale.

MELLINI E. N., INTERVENTO DEL GRUPPO UDC - Il mio gruppo concorda sul fatto che un eventuale suggerimento di modifica della proposta municipale sia valutato dalla Commissione della gestione ma non è d'accordo con la formulazione «*fatta propria*» dalla suddetta Commissione: ciò creerebbe un diritto di veto concesso alla Commissione medesima. Infatti se la Commissione dovesse decidere a maggioranza di non approvare la proposta di modifica quest'ultima non sarebbe neppure discussa. Pertanto invito ad accettare la versione contenuta nel rapporto del collega Celio e a respingere la proposta di emendamento dell'UP.

SALVADÈ G., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - Il TCA dando ragione al ricorso di Giorgio Ghiringhelli ha rimesso il campanile della democrazia al centro del villaggio politico. I Municipi hanno bisogno di risorse se vogliono assolvere i compiti che i Legislativi conferiscono loro. Gli Esecutivi stabiliscono la previsione delle entrate servendosi del moltiplicatore comunale basato sull'imposta cantonale. Finora gli Esecutivi hanno avvocato a sé questa decisione fissando il moltiplicatore, mentre d'ora in avanti sarà compito dei Legislativi – in definitiva dell'insieme dei votanti di un Comune – rappresentati dal CC fissare la base dell'imposizione fiscale. Il fatto che sia il Legislativo a determinare l'entità delle risorse – il denaro pubblico da prelevare con l'imposta – costituisce un rispetto della dinamica democratica che attribuisce ai rappresentanti del popolo il compito di quantificare le risorse da conferire al Municipio, seguendo la sua proposta oppure modificandola. Ora si tratta di definire la modalità di tale procedura.

Il Gran Consiglio si trova nella necessità di prendere una decisione rapida, di transizione, che conferisce ai Legislativi comunali il potere di definire il moltiplicatore per l'anno in corso. La modifica conseguente la sentenza del TCA lascia all'Esecutivo la possibilità di fare una proposta al Legislativo comunale. Proprio su questo aspetto il mio gruppo ha avuto qualche esitazione riguardo all'emendamento proposto dall'UP e quindi condividiamo le osservazioni dei colleghi Mellini e Pedrazzini: l'emendamento blinda a livello di Commissione della gestione la decisione poiché come recita il capoverso 3 «*L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale può decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se la modifica è stata adeguatamente valutata e fatta propria dalla Commissione della gestione in un suo rapporto*». La motivazione di base è che si vuole evitare che interventi in CC blocchino il lavoro degli Esecutivi, ma una simile formulazione toglie di fatto una gran parte del valore della sentenza del TCA che affida la decisione proprio al plenum dei Legislativi intesi come espressione dei cittadini. Da qui l'esitazione del mio gruppo, pur essendo coscienti dell'urgenza dell'adozione di una decisione da parte del Parlamento. Attendiamo un commento da parte del relatore al

riguardo e preciso che il gruppo Lega accetta questa eccezione – come precedentemente espresso dal collega Foletti – solo per quest'anno, come del resto stabilisce anche il decreto urgente nell'ultimo comma dell'art. 5 che recita: *«Esso perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d'urgenza»*. Il mio gruppo si attende che tale attribuzione scompaia nella formulazione definitiva della LOC perché la libertà decisionale dei CC deve essere allargata al massimo e non commissariata dalla Commissione della gestione. Quindi siamo favorevoli all'emendamento ma a condizione che il potere conferito alla Commissione della gestione sia abolito e non compaia nella modifica della LOC che il Governo sottoporrà al Parlamento.

DOMINÉ J.-F. - Ritengo che sia inaccettabile che la Commissione della gestione abbia l'ultima parola nella fissazione del moltiplicatore: tale limitazione contrasta con lo spirito della sentenza del TCA. Tra le tre versioni non soddisfa né l'art. 2 cpv. 3 proposto nel messaggio né quella del decreto allegato al rapporto né quella dell'emendamento dell'UP ma non voglio avanzare un'ulteriore proposta e quindi opto per la versione suggerita dalla Commissione della legislazione che stabilisce che la modifica debba essere valutata dalla Commissione della gestione, priva quindi di un potere di veto, e che spetta al Legislativo comunale decidere sulla proposta di modifica.

PEDRAZZINI A. - Desidero fare un breve intervento affinché si possa votare con cognizione di causa. Il collega Vitta interpreta l'espressione "fatta propria" con la possibilità di essere confrontati da un lato a un rapporto di maggioranza e da un altro lato da un rapporto di minoranza. Personalmente ritenevo che tale espressione significasse unicamente che la Commissione della gestione sposava una tesi e non che potessero esservi due posizioni. Se questa espressione vuole dire che c'è un rapporto favorevole e uno contrario significa che fondamentalmente spetta al Legislativo decidere indipendentemente dalla posizione della Commissione della gestione, perché basta che un commissario della gestione dica di essere di parere diverso e a quel momento il plenum potrebbe sposare la sua tesi.

CORTI G. - La discussione che stiamo facendo è un poco amena. La data di scadenza per dare lo strumento legale ai Comuni che volessero modificare il moltiplicatore è il 31 ottobre. Inoltre, mi chiedo sulla base degli interventi uditi se i colleghi partecipano ai lavori dei CC o delle AC, poiché in quel caso saprebbero che in materia finanziaria o di moltiplicatore deve esserci sempre un rapporto della Commissione della gestione. Nella fattispecie sembrerebbe invece che siamo confrontati con un'eccezione. In seguito vi sarà la modifica della LOC con l'attribuzione al Legislativo comunale della facoltà di decidere sul moltiplicatore d'imposta proposto – e non più imposto – dall'Esecutivo. In merito agli interventi dei colleghi è bene evidenziare che l'emendamento dell'UP spiega dettagliatamente l'art. 2 cpv. 3 del decreto proposto nel messaggio: se qualcuno – consigliere comunale o cittadino – desidera proporre un emendamento evidentemente sarà possibile. Ma è indispensabile decidere.

VITTA C. - La fissazione del moltiplicatore implica sia un aspetto politico sia un aspetto tecnico. Con l'emendamento si desidera evitare che un consigliere comunale possa avanzare una proposta di modifica di moltiplicatore che non ha nessuna base tecnica, legata a calcoli precisi, e che non sia stata valutata. Quindi l'espressione "fatta propria" può essere intesa come un preavviso della Commissione della gestione: può esserci un rapporto di maggioranza e uno di minoranza. Il Legislativo decide liberamente ma con l'ausilio di un rapporto che approfondisce la questione dal profilo tecnico. Se l'espressione "fatta propria" dell'emendamento è intesa in questo senso può essere lasciata tale formulazione mentre altrimenti possiamo sostituirla con il termine "preavvisata" che è più esplicito.

MELLINI E. N. - La formulazione contenuta nel rapporto è chiara visto che si dice «*deve essere valutata dalla Commissione della gestione*»: pertanto è prevista la valutazione commissionale. L'emendamento dell'UP con l'espressione "fatta propria" dà adito a diverse esplicazioni e quella appena formulata dal collega Vitta non coincide né con la mia né con quella del collega Pedrazzini e pertanto è meglio evitare interpretazioni che generano controversie anche pericolose. Invito ad adottare il testo del rapporto che è chiaro.

SALVADÈ G. - L'emendamento è chiaro e permette di evitare inutili perdite di tempo grazie al fatto che il Legislativo comunale discute unicamente una proposta valutata dalla Commissione della gestione. Infatti se per esempio un consigliere comunale o un cittadino dovesse proporre la riduzione di venti punti di moltiplicatore e la Commissione della gestione non fa propria tale proposta si evita di discuterlo: pertanto nella situazione particolare in cui ci troviamo si evitano proposte insensate, mentre sarebbero discusse in CC o nell'AC quelle credibili, realistiche e legittime.

Per contro l'articolo come proposto nel rapporto dovrebbe essere ripreso nella versione definitiva della LOC. Se dovessimo scegliere già oggi la versione definitiva potremmo avere casi in cui sono avanzate proposte prive di fondamento come per esempio quella di raddoppiare il moltiplicatore.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Il dibattito verte sulla questione cruciale che ha spinto il Consiglio di Stato a proporre il decreto legislativo urgente invece della modifica della LOC.

Il moltiplicatore d'imposta si presta per sua natura a discussioni politiche in seno ai Legislativi. La questione è assai delicata perché voler aumentare o diminuire anche solo di pochi punti il moltiplicatore richiede una serie di approfondite valutazioni tecniche, considerato che l'equilibrio delle finanze comunali è un obiettivo imprescindibile e la LOC prevede una specifica analisi tecnico-finanziaria.

Proprio per evitare soluzioni affrettate, tenuto conto del tempo assai esiguo a disposizione per approvare il moltiplicatore 2011, il messaggio prevede una formula molto diretta che prescrive, rispetto all'art. 38 cpv. 2 della LOC, che per gli emendamenti solo la Commissione della gestione può prendere posizione. La Commissione ha voluto emendare la proposta del Governo e l'UP del Gran Consiglio ha cercato di trovare una via mediana. Il rapporto evidenzia giustamente come la proposta non vincoli in alcun modo la soluzione che sarà trovata in futuro con la modifica della LOC.

In merito alla proposta contenuta nel rapporto devo presentare alcune osservazioni: se i consiglieri comunali o singoli cittadini formalizzassero gli emendamenti o le controproposte durante la seduta di CC o dell'AC potrebbe sorgere il problema per la Commissione della gestione di garantire un immediato, serio e approfondito esame degli stessi. Risulterebbe infatti difficile mettere a fuoco tutti gli elementi portanti e in particolare le conseguenze finanziarie per il Comune: si deve tenere conto che non si tratta di Commissioni di esperti capaci di reagire seduta stante, ma di cittadini comuni, come i deputati in Gran Consiglio e i Consiglieri di Stato. Se le proposte dei consiglieri o dei cittadini dovessero pervenire prima della seduta la Commissione della gestione potrebbe trovarsi per esaminarle dopo i depositi dei rapporti ai sensi dell'art. 71 della LOC (termine imperativo di sette giorni prima della seduta); dovrà quindi essere impostato un modo di procedere ad hoc senza potersi fondare sul normale iter stabilito dalla LOC e quindi scostandosi dalla stessa. La LOC non prevede infine modalità di presentazione di proposte di consiglieri fuori dalla seduta del CC e quindi bisogna chiedersi quali siano le forme e i termini che i consiglieri comunali o i cittadini dovranno rispettare per presentare le loro controproposte prima della seduta del CC o dell'AC, garantendo così alla Commissione un tempo sufficiente per il relativo esame.

Il Consiglio di Stato accetterà la soluzione che adotterà il Parlamento, quale essa sia, vale a dire o la proposta avanzata dalla Commissione della legislazione, o quella dell'UP del Gran Consiglio, o quella del Consiglio di Stato, che ritengo la migliore: infatti visti i passi successivi da compiere da parte degli enti locali la proposta del Governo, un poco drastica ma efficace e diretta, permetterebbe di procedere più celermente rispetto a quelle avanzate dalla Commissione della legislazione o dall'UP. La scelta che farete ci fornirà qualche indicazione per il messaggio che seguirà e inoltre la pratica ci mostrerà le scelte operate dai Legislativi comunali. Tutte le proposte vanno bene pur non essendo perfette e presentando qualche difetto di forma o di sostanza.

Sottolineo l'urgenza della decisione da prendere oggi, visti i termini entro cui devono agire i Municipi e i CC o le AC.

CELIO F., RELATORE - A titolo personale preciso che una delle varianti che pensavo di proporre consisteva nella semplice segnalazione del problema al Consiglio di Stato affinché ne tenesse conto nella stesura della legge definitiva per risolverlo nel migliore dei modi, soprassedendo all'approfondimento della questione per l'anno in corso: in pratica si sarebbe adottata la versione del messaggio. La Commissione ha deciso diversamente e quindi ha presentato una proposta. Desidero comunque sottolineare che non si tratta di un problema di vita o di morte poiché l'importante è l'adesione al decreto legislativo urgente e le tre proposte sono tutte criticabili poiché non totalmente soddisfacenti ed elaborate in tempi assai ristretti.

A nome della Commissione devo però precisare due elementi: in merito all'intervento del collega Salvadè, secondo cui finora i Municipi avrebbero avvocato a loro stessi il compito di fissare il moltiplicatore, ricordo che in realtà è la legge ad aver attribuito agli Esecutivi comunali tale compito ed è la sentenza del TCA ad aver stabilito che ciò non è corretto. Qualsiasi soluzione sia adottata oggi essa varrà solo per quest'anno poiché tale è la natura del decreto urgente. Respingo l'accusa che la proposta commissionale faciliterebbe l'improvvisazione, poiché l'art. 2 cpv. 3 così recita: *«Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se la modifica è stata valutata dalla Commissione della gestione»*: in luogo di dire "valutata" si potrebbe scrivere esaminata,

approfondita o preavvisata. Ribadisco a nome della Commissione la preferenza per la proposta contenuta nel rapporto.

GUIDICELLI G., PRESIDENTE - Dobbiamo votare sugli emendamenti che ora sono due; per cui abbiamo tre possibilità concernenti la formulazione dell'art. 2: la prima è quella del messaggio governativo, la seconda è quella del rapporto della Commissione e la terza è quella dell'emendamento dell'Ufficio presidenziale. Dobbiamo procedere come previsto dall'art. 72 a della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, vale a dire le votazioni eventuali: nella fattispecie si votano le tre varianti e in ogni susseguente votazione si elimina quella che raggiunge il minor numero di voti affermativi fino a che ne rimane una sola, sulla quale infine si vota.

Votazione eventuale (art. 72a LGC/CdS)

Prima votazione:

- proposta messaggio governativo: 25 voti
- proposta rapporto commissionale: 46 voti
- emendamento UP: 28 voti

Seconda votazione

- proposta rapporto commissionale: 46 voti
- emendamento UP: 34 voti

Messa ai voti, la versione proposta dalla Commissione è accolta con 62 voti favorevoli, 9 contrari e 2 astensioni

La discussione sui singoli articoli è dichiarata chiusa.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 70 voti favorevoli, 3 contrari e 5 astensioni.

L'adesione del Consiglio di Stato è recata dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni.

7. CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

Alle ore 17:15 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato in seduta serale.

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente, Gianni Guidicelli

Il Segretario generale, Rodolfo Schnyder